

Convegno "Le novità di inizio anno"



# Pensioni e previdenza

Relatore: Nina Catizone

Consulente del Lavoro

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.



Consulenti del Lavoro  
Consiglio Provinciale  
dell'Ordine di Milano



Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro  
Unione Provinciale di Milano



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO



# Pensioni

Relatore: Nina Catizone

Consulente del Lavoro

Componente del Centro Studi Unitario dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano e ANCL UP di Milano.

# PENSIONI - PREMESSA

- ◆ Il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, ha introdotto, dal 1° gennaio 2024 numerose disposizioni che intervengono in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026 sul preesistente impianto normativo in materia pensionistica.
- ◆ I cambiamenti hanno in parte prorogato la vigenza di taluni istituti altre volte hanno apportato modificazioni che prevedono più severe condizioni ai fini dell'accesso al trattamento di pensione anticipata.

# PENSIONI - PREMESSA

Pensione di vecchiaia
67 anni di età e 20 anni di contribuzione presso le forme di previdenza obbligatoria. Questo limite non si applica con il compimento dei 71 anni, sempre che vi siano almeno 5 anni di contribuzione effettiva
Pensione anticipata flessibile - Quota 103
62 anni di anzianità contributiva presso Assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps nonché alla Gestione separata ed un'età minima di 41 anni
Pensionamento anticipato e adeguamento alla speranza di vita
trattamento di pensione anticipata con 41 anni di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del diciannovesimo anno di vita
Opzione donna
Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e raggiunto un'età anagrafica di almeno 61 anni limite di età ridotto di un anno nel limite massimo di due
Diritto ad accedere a tale trattamento di pensione anticipata, determinato applicando le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180

## Tab. 1.

### Disposizioni Transitorie Bilancio di Previsione dello Stato

anno  
finanziario  
2024

# PENSIONI - PREMESSA



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO

## Ape sociale

63 anni e 5 mesi iscritto alla AGO dei lavoratori dipendenti, a forme sostitutive ed esclusive di essa o alla Gestione separata, alle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi

## Lavoratori cosiddetti "Contributivi"

67 anni con 20 anni di contributi. Questo limite non si applica con il compimento dei 71 anni, sempre che vi siano almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

## Perequazione automatica dei trattamenti pensionistici

Pensioni medio-alte ossia alla classe di importo del complesso dei trattamenti pensionistici di un soggetto superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale Inps.

## Facoltà di riscatto Riscatti a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione

Soggetti privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo

**Tab. 1.**

**Disposizio  
ni  
Transitori  
e Bilancio  
di  
Previsione  
dello Stato**

**anno  
finanziario  
2024**



# 1.Quota 103

# QUOTA 103



L'art. 1, comma 139  
della Legge 30 Dicembre 2023, n. 213

Estende al 31 dicembre 2024 l'ambito temporale di  
applicazione dell'art. 14.1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4

seppur con significative variazioni

# QUOTA 103



NORME IN MATERIA DI «ADEGUAMENTO DEI REQUISITI DI ACCESSO AL PENSIONAMENTO AGLI INCREMENTI DELLA SPERANZA DI VITA».

Il lavoratore iscritto all'AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'Inps nonché alla Gestione separata ha titolo ad accedere al trattamento di pensione cosiddetta Quota 103.

*Gazzetta Ufficiale n. 303, serie generale, del 30 dicembre 2023, suppl. ord. n. 40. Art. 12, comma 12-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e D.M. 18 luglio 2023,*



# QUOTA 103



Il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per l'intero periodo d'anticipo del pensionamento rispetto al momento di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Con riferimento alla pensione anticipata flessibile, sono introdotte modificazioni di rilievo anche in relazione alla decorrenza del trattamento, distinguendo le ipotesi di conseguimento del diritto alla pensione

- i) entro il 31 dicembre 2023, il diritto al trattamento pensionistico si perfeziona una volta che siano trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti previsti
- ii) ovvero nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024, il diritto matura solo quando siano trascorsi sette mesi dal loro raggiungimento.

È peraltro invariata la disposizione per effetto della quale il conseguimento dei requisiti soggettivi per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile non consente comunque al lavoratore di beneficiare della prestazione denominata "isopensione".

Ferme restando le modificazioni apportate dall'art. 1, comma 139, che peraltro non comportano alcuna variazione al regime di incumulabilità del trattamento di pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo di cui all'art. 14.1, comma 3, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, devono intendersi confermate, ove compatibili con il nuovo assetto normativo, le precisazioni già rese in sede di prassi.

# QUOTA 103 – REGIME FISCALE



La pensione anticipata flessibile è liquidata secondo il sistema contributivo, quando abbia un'età anagrafica di almeno 62 anni e possa vantare un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Qualora gli anzidetti requisiti soggettivi siano raggiunti entro il 31 dicembre 2024, il lavoratore può in ogni caso esercitare il diritto al pensionamento anche successivamente a detto termine. In relazione al lavoratore che abbia maturato i suddetti requisiti entro il 31 dicembre 2023, il trattamento di pensione anticipata flessibile non può superare il valore lordo mensile pari a cinque volte il trattamento minimo di pensione per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al raggiungimento dei requisiti della pensione di vecchiaia.

Diversamente, dicasi con riguardo al lavoratore che maturi i requisiti per accedere al trattamento di pensione anticipata flessibile entro il 31 dicembre 2024, in tal caso, il trattamento di pensione è determinato secondo le sole regole di calcolo del sistema contributivo e il suo valore lordo non può superare il limite pari a quattro volte il trattamento minimo di pensione (euro 2.394,44).

Il trattamento liquidato in base al “sistema contributivo integrale concerne i regimi pensionistici relativi ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati nonché i lavoratori autonomi e parasubordinati, gestiti dall’Inps.

Il periodo anteriore rispetto alla decorrenza ipotetica della pensione di vecchiaia non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, salvo quelli da lavoro autonomo occasionale che sono cumulabili nel limite di 5.000 euro lordi annui.

# QUOTA 103



## CONDIZIONE PER LA FRUIZIONE

- il trattamento di pensione anticipata è determinato secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180
- il trattamento è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento della maturazione del diritto a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.  
(2)

## CUMULO PENSIONISTICO

Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, gli iscritti a due o più delle citate Gestioni previdenziali possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti maturati nelle stesse Gestioni amministrare dall'Inps, fermo restando che l'esercizio della facoltà deve interessare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati presso le Gestioni che, ciascuna per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Si ricorda che, per quanto attiene la pensione anticipata maturata nel 2023 l'importo della pensione stessa può essere erogato solo per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento pensionistico minimo e ciò per tutte le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto sarebbe maturato secondo il regime ordinario.

# QUOTA 103



## DECORRENZA

Si amplia, inoltre, la “finestra” per la decorrenza del trattamento pensionistico

### LAVORATORI PRIVATI

non può essere anteriore al primo giorno dell’ottavo mese successivo a quello di maturazione dei requisiti medesimi

### LAVORATORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

primo giorno dopo la data di compimento del nono mese successivo alla suddetta maturazione, con presentazione della domanda di collocamento a riposo di appartenenza con un preavviso di almeno sei mesi nel caso di dipendenti pubblici

# QUOTA 103

## Differenze al trattamento tra lavoratori del Pubblico e del Privato

- i lavoratori del settore privato che hanno maturato i requisiti per “Quota 103” nel corso del 2023 conseguono il diritto al trattamento a decorrere dal quarto mese successivo a quello di maturazione dei requisiti
- mentre i dipendenti pubblici lo conseguono dal primo giorno dopo la data di compimento del settimo mese successivo alla maturazione.
- Vigè la facoltà del lavoratore di rimanere in servizio e chiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota di contribuzione alla Gestione pensionistica a carico del dipendente stesso, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito ai fini pensionistici



2.

## PENSIONAMENTO ANTICIPATO E ADEGUAMENTO ALLA SPERANZA DI VITA

# PENSIONAMENTO ANTICIPATO



L'art. 1, comma 521, opera una riduzione dell'ambito temporale d'applicazione del disposto di cui all'art. 15, comma 2, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, prevedendo che al requisito contributivo stabilito per accedere al trattamento di pensione anticipata sono applicati gli adeguamenti alla speranza di vita sin dal 1° gennaio 2025 anziché dal 1° gennaio 2027.

La riduzione anzidetta è altresì stabilita con riguardo ai lavoratori "*precoci*" che, potendo far valere un'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 di cui almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo prima del compimento del diciannovesimo anno di vita possano accedere al trattamento di pensione anticipata con 41 anni di contribuzione.

## Requisiti soggettivi

Fermo restando che con riferimento a detti lavoratori l'accesso al pensionamento anticipato è ammesso quando sussistano gli ulteriori requisiti soggettivi individuati dall'art. 1, comma 199, lettere a-d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche con riferimento a detti lavoratori gli incrementi dell'età pensionabile derivanti dall'aumento della speranza di vita saranno operanti sin dal 1° gennaio 2025 anziché dal 1° gennaio 2027.

Non ha subito modificazione alcuna disposizione ai sensi della quale il diritto alla decorrenza del trattamento di pensione anticipata è conseguito solo quando siano trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti di età

contributiva.



## 3. OPZIONE DONNA





L'art. 1, comma 138 apporta modificazioni ai requisiti previsti di cui all'art. 16, comma 1-bis, del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 ai fini dell'accesso al trattamento di pensione anticipato "opzione donna", senza modificare il meccanismo giuridico di funzionamento dell'istituto.

# OPZIONE DONNA



## REQUISITI DI ACCESSO

Il diritto ad accedere a tale trattamento di pensione anticipata, determinato applicando le regole di calcolo del sistema contributivo di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180, è riconosciuto alla lavoratrice che entro il 31 dicembre 2023 abbia

- 1) Maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni
- 2) Raggiunto un'età anagrafica di almeno 61 anni, in luogo del sessantesimo anno d'età previsto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata entro il 31 dicembre 2022.
- 3) Tale requisito è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, qualora la lavoratrice

# OPZIONE DONNA



## CONDIZIONI DA INTENDERSI TRA LORO ALTERNATIVE

- Assista, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità in situazione di gravità, certificata ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
- Assista un parente o un affine di secondo grado convivente e con disabilità in condizione di gravità i cui genitori o il coniuge abbiano compiuto il settantesimo anno d'età oppure siano anch'essi colpiti da una patologia invalidante o siano deceduti o mancanti;
- Abbia una riduzione della capacità lavorativa pari ad almeno il 74% e accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- Sia stata licenziata o risulti essere in forza presso un'impresa per la quale è stato attivato un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura a ciò deputata ai sensi dell'art. 1, comma 852 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In tal caso, la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di 61 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli..

# OPZIONE DONNA



## DECORRENZA DELL'ASSEGNO DI PENSIONE

Alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi, le lavoratrici dipendenti e autonome ricevono la pensione trascorsi

- a) 12 mesi dalla data di maturazione, se il trattamento è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti
- b) 18 mesi dalla data di maturazione, se il trattamento è a carico delle Gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

Non sono apportate modificazioni né al sistema di calcolo del trattamento pensionistico né alle disposizioni già vigenti al 31 dicembre 2023 in tema di decorrenza del trattamento stesso



## 4. APE SOCIALE

# APE SOCIALE



In forza dell'art. 1, comma 136 è esteso sino al 31 dicembre 2024 la fase sperimentale della misura denominata "Ape sociale", da diritto a beneficiare di un'indennità sino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista.

Il lavoratore ha diritto a beneficiare di un'indennità sino al raggiungimento dell'età anagrafica prevista per accedere al trattamento di pensione di vecchiaia

# APE SOCIALE : CONDIZIONI



stato di disoccupazione a seguito:

- **cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento**, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge 15 luglio 66, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- **assistono, da almeno sei mesi al momento della richiesta**, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- **hanno una riduzione della capacità lavorativa**, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- **sia un lavoratore subordinato** che al momento della decorrenza dell'indennità sia in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e la cui professione sia inclusa nel novero delle attività di cui all'Allegato C alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (\*) e svolga da almeno 7 anni negli ultimi 10, ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7, attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

# APE SOCIALE



## L'INDENNITÀ ECONOMICA MENSILE

- è pari alla rata mensile di pensione calcolata al momento dell'accoglimento della domanda
- non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo
- bensì solo con i redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite lordo annuo di euro 5.000,00



# APE SOCIALE



## DIRITTO ALLA FRUIZIONE

- non debba percepire alcuna prestazione per la disoccupazione e debba vantare un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- assista da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente con disabilità in situazione di gravità i cui genitori o il coniuge abbiano compiuto il 70mo anno d'età oppure siano a loro volta affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
- risulti ridotta la capacità lavorativa in misura superiore o uguale al 74% e possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 30 anni alla luce dell'accertamento condotto dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile
- sia un lavoratore subordinato in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni e la cui professione sia inclusa nel novero delle attività di cui all'Allegato C alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 e svolga da almeno 7 anni negli ultimi 10 ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7 attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo.

# APE SOCIALE



## Destinatari

Sono i lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità, in possesso di almeno 36 anni di anzianità contributiva e che abbiano svolto da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette una o più delle seguenti professioni cosiddette "gravose", di cui all'Allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234

# APE SOCIALE



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO

## DESTINATARI

- professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate;
- tecnici della salute;
- addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate;
- professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali;
- operatori della cura estetica;
- professioni qualificate nei servizi personali e assimilati;
- artigiani, operai specializzati e agricoltori;
- conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali;
- operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli;
- conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati;
- conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta;
- operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica;
- conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque;
- conduttori di mulini e impastatrici;
- conduttori di forni e di analoghi impianti per il trattamento termico dei minerali;
- operai semi qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio;
- operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare;
- conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento;
- personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci;
- personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli;
- portantini e professioni assimilate;
- professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca;
- professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni.



## 5. LAVORATORI COSIDDETTI «CONTRIBUTIVI»

# LAVORATORI C.D. CONTRIBUTIVI



La Legge di Bilancio 2024, all'art. 1, comma 125

MODIFICA

i requisiti per il trattamento pensionistico di vecchiaia

NONCHE'

la misura del trattamento pensionistico anticipato spettante ai lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995

# LAVORATORI C.D. CONTRIBUTIVI



## IMPORTO SOGLIA

L'importo-soglia al quale è subordinato il diritto alla pensione di vecchiaia è diminuito da

- 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale attuale all'1,0
- A questo valore occorre fare riferimento per ottenere il trattamento pensionistico di vecchiaia a 67 anni con 20 anni di contributi.

Questo limite non si applica con il compimento dei 71 anni, sempre che vi siano almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

# LAVORATORI C.D. CONTRIBUTIVI



## PENSIONAMENT ANTICIPATO

Cambia anche la disposizione per il pensionamento anticipato attualmente consentito ai soggetti con requisito anagrafico di 64 anni e anzianità contributiva effettiva pari ad almeno 20 anni, alle nuove condizioni previste dall'art. 1, comma 125, lett. b), nn. 1) e 2), della legge n. 213/2023 in esame.

# LAVORATORI C.D. CONTRIBUTIVI



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO

## IMPORTO SOGLIA

- 2,8 VOLTE LA MISURA DELL'ASSEGNO SOCIALE
- GRADUATO A SECONDA DEI SOGGETTI INTERESSATI



# LAVORATORI C.D. CONTRIBUTIVI



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO

## IMPORTO SOGLIA

**3,0 volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini**

**2,8 volte per le donne con un figlio**

**2,6 volte per le donne con almeno due figli**

# LAVORATORI C.D. CONTRIBUTIVI



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO

## IMPORTO PROVVISORIO ASSEGNO SOCIALE

ANNO 2023

euro 507,03 per 13 mensilità

ANNO 2024

euro 534,41 per 13 mensilità

# LAVORATORI C.D. CONTRIBUTIVI



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO

## IL VALORE LORDO MASSIMO DEL TRATTAMENTO ANTICIPATO 5 VOLTE IL TRATTAMENTO MINIMO DEL REGIME GENERALE INPS

Il limite trova applicazione fino al compimento del requisito ordinario per il pensionamento di vecchiaia -attualmente pari a 67 anni - anche nei casi in cui il regime pensionistico di appartenenza preveda un requisito anagrafico diverso per la pensione di vecchiaia.

# LAVORATORI C.D. CONTRIBUTIVI



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO

## Decorrenza del trattamento

Il trattamento anticipato decorre dal quarto mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti.



## 6. PEREQUAZIONE AUTOMATICA DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI

# PEREQUAZIONE AUTOMATICA



## PENSIONI MEDIO ALTE

È nuovamente modificata per l'anno 2024 la disciplina della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, ma solo con riferimento alle pensioni medio-alte per i trattamenti pensionistici superiore a dieci volte il trattamento minimo del regime generale Inps.

Per questa classe di trattamento pensionistico opera la riduzione da 32 a 22 punti percentuali

# PEREQUAZIONE AUTOMATICA



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO

## Tab. 2 – Rivalutazione automatica anno 2024 dei trattamenti pensionistici

per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS nella misura del 100%

per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo Inps e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:

nella misura dell'85% per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo Inps

nella misura del 53% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo Inps

nella misura del 47 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo Inps

nella misura del 37% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo Inps e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo Inps



# 7. FACOLTA' DI RISCATTI A FINI PENSIONISTICI DI PERIODI NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE



# RISCATTO

## DESTINATARI

La facoltà di riscatto può essere esercitata a domanda dell'interessato - così come dai suoi superstiti ovvero da parenti o affini entro il secondo grado - a condizione che questi:

- iscritto presso una delle Gestioni previdenziali di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3)
  - sia privo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995
  - non sia già titolare di pensione

La facoltà di riscatto può riguardare un periodo massimo complessivo, anche non continuativo, non superiore a 5 anni

# RISCATTO

## OGGETTO DI RISCATTO

Possono formare oggetto di riscatto nelle più soprarichiamate forme assicurative i periodi compresi tra l'anno della prima e dell'ultima contribuzione comunque accreditata, purchè:

- siano antecedenti al 1° gennaio 2024
- non siano già soggetti ad obbligo contributivo e non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

# RISCATTO



## ONERE CONTRIBUTIVO

L'onerosità del riscatto è determinata ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 in applicazione delle aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime previdenziale nel quale opera il riscatto alla data di presentazione della domanda.

A tal fine è considerata la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nel corso dei 12 mesi meno remoti che precedono la data di presentazione della domanda. Resta inteso che tale retribuzione imponibile è rapportata al periodo oggetto di riscatto ed è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

# RISCATTO



## INTERVENTO DATORE DI LAVORO

L'onere del riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro del lavoratore interessato, destinando alla forma assicurativa i premi di produzione che a questi competono.

In tale ipotesi, l'onere sostenuto dal datore di lavoro:

- è deducibile dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo;
- non costituisce reddito di lavoro dipendente, in quanto considerato quale elemento della contribuzione previdenziale e assistenziale ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

# RISCATTO

## COMPETENZA E VERSAMENTO

- L'onere per il riscatto può essere versato all'individuato regime previdenziale
  - Piano di rateazione di un numero di rate non superiore a 120
  - Ciascuna rata non può essere d'importo inferiore a euro 30,00

Nel caso di rateizzazione il piano di rateazione **NON** è soggetto all'applicazione di interessi di rateizzazione.

## LA RATEAZIONE NON È AMMESSA QUANDO

- mira all'immediata liquidazione del trattamento di pensione, diretta o indiretta,
- sia determinante ai fini dell'accoglimento della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari

# RISCATTO

## BASE IMPONIBILE

- La misura dell'onere è determinata assumendo come base imponibile contributiva quella assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda di riscatto
- è rapportata al periodo oggetto della domanda, con l'applicazione delle aliquote contributive vigenti alla data di presentazione della domanda
- Qualora detta domanda sia presentata in concomitanza del piano di rateazione l'importo residuo è versato in un'unica soluzione.
- L'onere del riscatto è deducibile dall'imposta sui redditi

# RISCATTO



## TERMINI E DECORRENZA

- La domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 2025
- e il periodo riscattabile non può superare i cinque anni, anche non continuativi, compresi tra l'anno del primo contributo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditati.
- I periodi ì riscattati sono parificati, a tutti gli effetti pensionistici, ai periodi di lavoro.
- Non è, pertanto, consentito il riscatto a coloro che sono titolari di un trattamento pensionistico diretto.
- L'eventuale successiva acquisizione di un'anzianità contributiva precedente il 1° gennaio 1996 comporta l'annullamento d'ufficio del riscatto, con conseguente restituzione dei contributi.



## 8. INCENTIVI AL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO DEI LAVORATORI



L'art. 1, comma 140 introduce nell'art. 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 un espresso rinvio alla disciplina vigente in tema di pensione anticipata flessibile, stabilendo che il lavoratore che abbia maturato i requisiti minimi previsti per l'accesso al trattamento di pensione "quota 103" può rinunciare all'accredito contributivo della quota della contribuzione di previdenza posta a proprio carico.

- Il requisito contributivo può essere raggiunto considerando la contribuzione obbligatoria
- i) versata a qualsiasi titolo
- ii) accreditata, «fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico» (Inps, circolare 10 marzo 2023, n.27).

- L'importo corrispondente alla suddetta quota di contribuzione è corrisposto al lavoratore e costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917



# GRAZIE PER L'ATTENZIONE!



**Nina Catizone**  
Consulente del Lavoro



Fondazione  
CONSULENTI  
del LAVORO di MILANO